

**COMUNE DI CENTO CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI
URBANIZZAZIONI IN VIA DON MINZONI**

L'anno duemila____, addì _____ del mese di _____
(_____/_____/20__), avanti _____ al sottoscritto ufficiale
rogante dottor _____

_____, Notaio in _____

si sono costituiti i Signori:

___ nato a Bologna il ___ in qualità di Amministratore della ___ Srl, con sede in ___, soggetto nel seguito del presente atto denominato "Soggetto Attuatore", da una parte;

e

GIOVANNI PANZIERI, nato a Bologna il 13.07.1980, in qualità di dirigente del Settore IV "Territorio e imprese" del Comune di Cento, nominato con decreto sindacale 52 del 30.12.2022, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune, allo scopo autorizzato con la deliberazione del Consiglio Comunale n.____in data ___, domiciliato per la carica presso la casa comunale, P.E.C. comune.cento@cert.comune.cento.fe.it;

PREMESSO CHE

- il Soggetto Attuatore è titolare della proprietà esclusiva dell'immobile situato nel Comune di Cento, in via Don Minzoni n. 10, individuato in catasto al foglio 54, mappale 517;
- detta area risulta ricompresa urbanisticamente in Zona "Dt2 - Zona per attrezzature di distribuzione e centri commerciali", soggetta pertanto alla disciplina di cui all'Art. 50 delle norme di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- per l'intervento di trasformazione edilizia dell'immobile individuato al foglio 54 mappale 517 è stata presentata, dal Soggetto Attuatore, la S.C.I.A. assunta agli atti con prot. 7059 del 14.12.2022, per la demolizione del fabbricato esistente e la nuova costruzione di un fabbricato destinato a media struttura di vendita;
- per l'attuazione del progetto proposto, e specificatamente per il reperimento degli standard urbanistici richiesti dal vigente Piano Regolatore Generale, si rende necessaria la realizzazione di parcheggi pubblici e aree a verde pubblico, nonché la sistemazione viabilistica del tratto della via Bologna antistante le immissioni della via Don Minzoni, come illustrato nel progetto;
- la soluzione progettuale proposta prevede la realizzazione dei parcheggi pubblici e delle aree a verde

pubblico sulle aree di proprietà del soggetto attuatore, destinate in seguito alla cessione al comune, mentre l'esecuzione delle opere di miglioramento viabilistico è prevista su area stradale comunale;

- al fine di acquisire tutti gli atti di assenso necessari alla validità della S.C.I.A. edilizia è stata avviata una conferenza dei servizi decisoria;
- tale conferenza dei servizi è stata, in corso di esperimento, convertita in conferenza dei servizi preliminare, conclusasi con prot. 4889 del 22.1.2024 ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990;
- tale procedura si è resa necessaria in quanto, in sede di esame contestuale delle problematiche tecniche connesse con l'intervento, è emerso che tutti gli atti d'assenso di competenza di amministrazioni diverse dal comune erano state acquisite, mentre la soluzione progettuale relative alle opere viabilistiche necessitava da una parte alcuni ulteriori approfondimenti, e dall'altra aveva consistenza tale da richiedere un autonomo titolo edilizio;
- come argomentato nella deliberazione consiliare del __, la soluzione progettuale prospettata necessita dunque del rilascio di un permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'Art. 19 bis della Legge Regionale 15/2013 "SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA per le sole opere pubbliche, mentre l'intervento di realizzazione della struttura di vendita è soggetta a S.C.I.A.;

VISTI

- A) La S.C.I.A. prot. 70539 del 14.12.2022, come successivamente modificata e integrata, ed i relativi allegati, in particolare quanto integrato con prot. 71997 del 13.12.2023;
- B) La determinazione conclusiva della conferenza dei servizi preliminare, Prot. 4889 del 22.1.2024, per acquisizione dei vari pareri e/o nulla osta necessari;
- C) La legge regionale 24/2017 e la legge regionale 15/2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – NATURA, OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente convenzione è conclusa ai sensi dell'art. 11 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 19-bis della L.R. 30 luglio 2013, n. 15, quale atto negoziale integrativo del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio e delle opere di urbanizzazione connesse allo stesso.
2. L'oggetto della presente convenzione sono le modalità, i tempi e le garanzie di realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dell'intervento edilizio in premessa, con particolare riguardo alla loro localizzazione e alle opere al contorno che risultano necessarie,

individuando:

- a) il progetto urbano, come rappresentato dall'allegato ___, di cui al verbale ___ della conferenza dei servizi per l'istruttoria del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione;
- b) il cronoprogramma degli interventi, come disciplinato dall'art. 3 che segue;
- c) le garanzie a corredo degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore, come disciplinate dall'art. 7 che segue;

3. Il Soggetto Attuatore si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per il medesimo vincolante e irrevocabile fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

- 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
- 2. È fatto divieto di frazionare e trasferire agli aventi causa, in tutto o in parte, la titolarità dell'obbligo a realizzare le opere di cui alla presente convenzione.
- 3. In caso di alienazione delle aree che dovranno essere oggetto di realizzazione delle opere di urbanizzazione da cedere al Comune (parcheggi, marciapiedi, pubblica illuminazione, rete fognaria ecc.), gli obblighi assunti dal Soggetto Attuatore, con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.
- 4. I sottoscrittori del presente atto sono tenuti a comunicare all'Amministrazione comunale ogni variazione del titolo di proprietà al fine dell'applicabilità delle obbligazioni nello stesso contenute.
- 5. In caso di trasferimento di cui al comma 3 le garanzie già prestate dal Soggetto Attuatore non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione, il Comune le abbia accettate e dichiarati espressamente di liberare l'originario obbligato.
- 6. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

- 1. La presente convenzione costituisce elemento essenziale e condizione di efficacia del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione;

2. Tutte le opere di urbanizzazione previste per l'attuazione dell'intervento edilizio, così come individuate dagli elaborati di progetto che saranno allegati al Permesso di Costruire __, e di seguito sinteticamente richiamate:

- a) Realizzazione di verde pubblico su area privata, da cedere;
- b) Realizzazione di parcheggio pubblico su area privata, da cedere;
- c) rifacimento e riconfigurazione dei raccordi e degli imbocchi stradali;
- d) realizzazione delle canalizzazioni, della segnaletica orizzontale e verticale anche luminosa
- e) Modifica e raccordo della rete per la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, da collegare alla rete fognaria esistente;
- f) Realizzazione, modifica e raccordo della pubblica illuminazione;
- g) in generale tutte le opere necessarie per la funzionalità delle opere pubbliche esistenti e di progetto;

devono essere ultimate, collaudate e cedute, entro il termine massimo 36 (trentasei) mesi dall'efficacia del suddetto permesso di costruire necessario per la realizzazione dell'intervento condizionato dalla sottoscrizione della presente convenzione.

- 3. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni a favore del Comune, e delle relative opere, avviene al completamento delle opere di urbanizzazione realizzate dal Soggetto Attuatore; la proprietà delle stesse, entro e fuori terra, è attribuita al Comune, con atto di trasferimento a titolo gratuito. Fino all'approvazione del collaudo, con contestuale presa in carico manutentiva-gestionale da parte del comune, il soggetto attuatore è custode delle aree e delle opere di urbanizzazione, garantendone la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione.
- 4. La Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (S.C.C.E.A.) relativa alla realizzazione dell'intervento edilizio potrà essere presentata soltanto a seguito di ultimazione, collaudo e cessione al comune, di tutte le opere di cui alla presente convenzione, in caso contrario l'edificazione risulterà conseguentemente priva dei requisiti di conformità edilizia e di agibilità.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

- 1. Le opere di urbanizzazione dovranno essere eseguite dal Soggetto Attuatore, a propria cura e spese, in conformità al progetto di cui agli elaborati grafici allegati alla richiesta di permesso di Costruire, __, integrati e modificati in conformità ai pareri ed alle prescrizioni acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi preliminare e della conferenza dei servizi o comunque dei pareri acquisiti per il rilascio del suddetto titolo edilizio. Tutte le opere devono essere eseguite

- secondo le caratteristiche e prescrizioni tecniche indicate nelle disposizioni normative e regolamentari vigenti (Norme di attuazione del Piano Regolatore, Regolamento Edilizio comunale, Regolamento comunale del Verde pubblico e privato, Regolamento d'Igiene, etc.).
2. Le spese tecniche per la redazione della progettazione esecutiva e relativi allegati, per i frazionamenti e la direzione lavori ed il collaudo delle opere di urbanizzazione, sono carico del Soggetto Attuatore.
 3. Il Soggetto Attuatore esegue direttamente le opere di urbanizzazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 13, c. 7 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dall'allegato I.12 del medesimo, nonché dall'articolo 16, comma 2, del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
 4. L'esecuzione delle opere ricadenti sulla pubblica viabilità o interferenti con la stessa, in esecuzione della presente convenzione, è condizionata al puntuale raccordo con gli uffici comunali competenti, anche al fine delle misure provvisorie di modifica della viabilità, che restano a carico dell'attuatore.
 5. Il Soggetto Attuatore assume inoltre a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione della segnaletica stradale, verticale e orizzontale, ed eventuale segnaletica luminosa.
 6. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei Lavori Pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999).
 7. Tutte le opere le cui installazioni comportino l'emissione di onde elettromagnetiche, sia in bassa frequenza che in alta frequenza, devono essere collocate in modo che non comportino alcun inquinamento da elettrosmog e comunque devono essere conformi alle norme vigenti in materia e alle istruzioni del Ministero dell'Ambiente e degli organi preposti alla sorveglianza sanitaria.
 8. Tutte le opere inerenti il ciclo delle acque, dall'approvvigionamento idrico fino al recapito finale degli scarichi liquidi di qualsiasi genere, devono essere conformi alle disposizioni di cui alla Parte III, Sezione II, Titolo III, Capi III e IV e all'allegato 5 degli allegati della Parte III del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché delle altre norme da questo richiamate.
 9. Eventuali modificazioni ai percorsi o alle caratteristiche delle opere di urbanizzazione richieste in corso d'opera dal Comune attraverso gli uffici competenti per motivi di ordine generale, o per esigenze tecnologiche nel frattempo palesatesi, non si riterranno tali da costituire modifica alla presente convenzione qualora l'eventuale onere aggiuntivo, a carico del Soggetto Attuatore, risulterà non superiore al 15% del costo necessario alla realizzazione delle opere, come da progetto approvato.
 10. Al Comune è riconosciuta la facoltà di richiedere l'anticipata realizzazione di una o più tra le precedentemente citate opere di urbanizzazione in relazione alla necessità di esercizio dei servizi a rete.
 11. Durante l'esecuzione dei suddetti lavori, il Comune eserciterà ogni tipo di controllo necessario

o ritenuto opportuno al fine di garantire la corretta esecuzione delle opere sopra citate. La corretta esecuzione delle opere di urbanizzazione, il collaudo e la cessione delle stesse al comune, è condizione necessaria per la presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità.

12. È fatto divieto di realizzare l'accantieramento su aree già pubbliche, salvo quanto previsto in merito alle opere di sistemazione viabilistica. In casi eccezionali la possibilità di tale realizzazione dovrà essere concordata con gli uffici comunali competenti e successivo ottenimento della autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 5 – CONTENUTI ED EFFICACIA DEI TITOLI EDILIZI

1. Il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione, assistito dalla presente convenzione, è relativo sia alle opere di miglioramento della viabilità comunale, sia alle aree e alle opere necessarie ad assolvere gli obblighi di standard urbanistico. A questo fine, esso include la relazione di calcolo degli standard coerente con quanto rappresentato nella S.C.I.A.
2. Il rilascio del permesso di costruire per le opere di urbanizzazione è subordinato:
 - all'esito favorevole della conferenza dei servizi appositamente indetta, __, per l'acquisizione dei vari pareri e/o nulla osta necessari;
 - alla stipula della presente convenzione;
 - al versamento di una garanzia nelle modalità di cui all'art. 9, basata sull'importo lavori validato dall'ufficio competente;
 - all'avvenuto pagamento del contributo di costruzione;
3. La S.C.I.A. è relativa ai soli interventi privati, in quanto il permesso di costruire delle opere di urbanizzazione ricomprende anche le aree e le opere necessarie ad assolvere gli obblighi di standard urbanistico
4. L'efficacia della S.C.I.A. è subordinata all'efficacia del permesso di costruire e all'aggiornamento della documentazione tecnica allegata alla S.C.I.A. stessa in coordinamento col progetto delle opere di urbanizzazione, rappresentata da specifico elaborato.
5. La presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e di Agibilità (S.C.C.E.A.) è subordinata al completamento delle opere di urbanizzazione, al loro collaudo e alla cessione delle stesse al Comune.

ART. 6 - AREE OGGETTO DI CESSIONE

1. Il Soggetto Attuatore si obbliga a cedere gratuitamente al Comune tutte le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2. Le aree da cedere a titolo gratuito al Comune risultano identificate graficamente nell'elaborato

denominato “___”, eventualmente aggiornato ad esito della conferenza dei servizi indetta per l'acquisizione dei vari pareri, ed allegato alla presente convenzione.

ART. 7 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese del Soggetto Attuatore e dei relativi oneri accessori, desumibile dal Computo Metrico Estimativo facente parte degli elaborati assunti al Prot. ___, ammonta a Euro ___.
2. Il Soggetto Attuatore presta, contestualmente alla stipula della presente, adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100% di quello previsto al comma 1, maggiorato del 20% (oltre IVA) per tenere conto delle spese tecniche eventualmente necessarie (collaudi, frazionamenti ecc.), con polizza fideiussoria n. ___ in data ___ emessa da ___ per Euro ___ con scadenza incondizionata fino a sei mesi successivi la comunicazione di regolare esecuzione delle opere di urbanizzazione e comunque a totale svincolo del Comune, senza possibilità di rinnovo tacito.
3. La garanzia non può essere estinta e la fideiussione come sopra prestata non può essere riconsegnata, se non previa approvazione espressa da parte del Comune, mediante apposito atto deliberativo, del collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e attestazione del medesimo di regolarità di ogni altro adempimento connesso, nonché dell'avvenuto superamento del periodo di monitoraggio di cui all'art. 10.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale. In ogni caso i Soggetti Attuatori sono obbligati in solido sia tra di loro che con i loro fideiussori.
5. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del Soggetto Attuatore, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive. La garanzia copre anche gli obblighi dell'attuatore relativi al monitoraggio e all'adeguamento di cui all'art. 10.

ART. 8 - POTERI DI CONTROLLO DEL COMUNE, COLLAUDO E PRESA IN CARICO DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Il comune avrà la facoltà di sorvegliare direttamente l'esecuzione delle opere medesime suggerendo l'adozione, anche in corso d'opera, di quelle soluzioni che, a suo giudizio insindacabile, possono contribuire a migliorare la qualità delle opere costruendo per esigenze di carattere generale e sopravvenute nuove disposizioni di P.R.G. L'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione sarà sottoposta ai nulla-osta e pareri degli Enti competenti (Hera, CMV, Enel, Telecom, Ministero competente in materia di comunicazioni, Azienda Usl, ARPAE, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, etc.); tali nulla-osta, relativi alle opere sottoposte al controllo, dovranno pervenire all'Amministrazione comunale prima del rilascio del permesso di costruire delle stesse.
2. Al rilascio del permesso di costruire delle opere di urbanizzazione l'attuatore fornisce al comune una terna di nominativi di idonei professionisti per assumere il collaudo delle opere. Il comune nomina il collaudatore scegliendolo nella terna, mentre le spese di collaudo sono a carico del soggetto attuatore, compreso l'onorario professionale determinato secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17/06/2016 o atto vigente pro tempore.
3. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, il Soggetto Attuatore presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; il collaudo delle opere è riservato all'esclusiva competenza del collaudatore.
4. Acquisito il collaudo delle opere di urbanizzazione, unitamente alle certificazioni di regolare esecuzione degli impianti rilasciate dai rispettivi gestori delle reti, il Comune, verificata la perfetta esecuzione delle stesse, e di ogni altro adempimento connesso, compresi quelli richiesti dagli enti gestori delle reti, approva il collaudo con apposito atto e successivamente alla stipulazione dell'atto di cessione delle opere e delle relative aree di sedime, libererà la garanzia e prenderà in carico tutte le opere di urbanizzazione.
5. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri gravami, vincoli di ogni specie.
6. Il Soggetto Attuatore si impegna ad includere nei rogiti di vendita eventuali servitù perpetue ed inamovibili, a favore del Comune e delle aziende, degli elettrodotti, gasdotti, acquedotti, reti telefoniche, fognarie che riguardino opere di urbanizzazione.
7. L'istituzione di eventuali e/o necessarie servitù sulle aree dovrà essere effettuata a cura e spese del Soggetto Attuatore.

Art. 9 - MANUTENZIONE DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione delle aree e delle opere pubbliche o di uso pubblico, la gestione degli impianti e relativi costi di fornitura, avverrà a cura e spese del Soggetto Attuatore fino al momento in cui le opere e le aree stesse non passeranno in carico

al Comune.

2. Il Soggetto Attuatore dovrà consegnare le opere e le aree in perfetto stato di conservazione

ART. 10 – MONITORAGGIO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE SOLUZIONI VIABILISTICHE E IMPEGNI DELL'ATTUATORE

1. In conformità agli esiti della conferenza dei servizi preliminare, dopo il collaudo delle opere di urbanizzazione il comune attiva un periodo di monitoraggio, della durata di un anno, durante il quale il comune accerta la funzionalità delle soluzioni realizzate.
2. La metodologia di monitoraggio potrà comprendere l'osservazione dell'incidentalità e il rilevamento di situazioni di traffico congestionato, anche su segnalazione.
3. Qualora il comune rilevi anomalie, ne dà tempestiva notizia all'attuatore al fine di una verifica in contraddittorio delle criticità e delle soluzioni tecniche applicabili. Su proposta dell'attuatore o su richiesta del comune, potranno essere posati dei rilevatori automatici di traffico (tipologia radar o simile), a cura e carico dell'attuatore.
4. Il soggetto attuatore si impegna alla risoluzione delle problematiche secondo le indicazioni del comune, con esecuzione a propria cura e carico delle opere necessarie entro il termine assegnato dal comune. Le modifiche potranno consistere in rifacimento di segnaletica orizzontale o verticale, eliminazione, spostamento o modifica di manufatti e miglioramento dell'illuminazione.

Art. 11 - VARIANTI

1. Le varianti al Permesso di Costruire comportanti modifiche alle opere di urbanizzazione e/o alle relative superfici, premessa la necessità di tener conto di quanto già eventualmente realizzato, devono essere espressamente autorizzate dal Comune previa acquisizione dei pareri degli enti eventualmente coinvolti.
2. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'Art. 3, salvo che ciò non dipenda da comportamenti del Comune.

ART. 12 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo del Soggetto Attuatore.

ART. 13 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto delle opere di urbanizzazione si compone degli elaborati:

—

che, integrati e modificati in conformità ai pareri ed alle prescrizioni acquisite nell'ambito della conferenza dei servizi indetta con nota Prot. 66099/2023, risulteranno allegati a formare parte integrante e sostanziale del Permesso di Costruire, P.E. 2023/0809, in corso dirilascio.

2. Il Comune e il Soggetto Attuatore, in pieno accordo, stabiliscono che gli elaborati, quali atti pubblici allegati al suddetto Permesso di Costruire, __, e per tale motivodepositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla presente convenzione.

ART. 14 – TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. Il Soggetto Attuatore rinuncia ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.
3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano Regolatore Generale.

ART. 15 – NORME FINALI

1. Le parti si impegnano a superare le controversie che dovessero sorgere in merito all'esecuzione della presente convenzione nello spirito di reciproca comprensione. Qualora non fosse possibile comporre il dissenso in via amministrativa, è competente il giudice entro la cui giurisdizione ricade la sede del comune di Cento.
2. Qualora il comune accerti il mancato, tardivo, parziale o difforme adempimento degli obblighi assunti dall'attuatore con il presente atto, diffida lo stesso mettendolo in mora e assegnando un termine per l'adeguamento non inferiore a trenta giorni, salve ragioni di concreta urgenza che richiedano un termine inferiore. Allo spirare infruttuoso del termine, il comune escute la fideiussione e procede in via sostitutiva.
3. In caso di informazione antimafia interdittiva, il comune procede alla immediata risoluzione della convenzione, ai sensi dell'art. 19-bis L.R. 30 luglio 2013, n. 15.

Letto, confermato e sottoscritto, li

Il Soggetto Attuatore

Per il Comune di Cento